



Manuale Sicurezza Duemilauno Agenzia Sociale

Rev 01 del 14.12.07


SEZ 3.0

Termini e definizioni

Indice:

- 1.0 Scopo
- 2.0 Terminologia della Sicurezza
- 3.0 Abbreviazioni / Sigle

Lista delle Revisioni

<i>Rev</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione modifica</i>
Verifica – Responsabile Sicurezza 		Approvazione – Direzione 

1.0 Scopo

Scopo del presente Manuale Sicurezza di **Duemilauno Agenzia Sociale** è di definire il significato dei termini più frequentemente utilizzati, con particolare riguardo a quegli elementi per i quali è particolarmente importante definirne compiutamente i contenuti.

2.0 Terminologia della Sicurezza

- **Appaltatore**
è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **ASPP**
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
- **Attrezzatura di lavoro**
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. (D.Lgs. 626/94, art. 34)
- **Datore di lavoro (DdL)**
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. (D.Lgs. 626/94, art. 2)
- **DPI**
Dispositivi di Protezione Individuale.
- **Evento accidentale**
evento che ha originato un incidente (infortunio) o che, potenzialmente, avrebbe potuto causarlo.
NOTA: Un evento accidentale in cui non si verificano pregiudizi alla salute, ferite, danni o altri pregiudizi viene anche detto "mancato incidente" Il termine "evento accidentale" include i "mancati incidenti".
- **Fabbricante**
soggetto che produce e immette sul mercato o in servizio macchine, apparecchiature, impianti, dispositivi (DPR 459/96). Il fabbricante può essere sia interno che esterno all'organizzazione.
- **Identificazione del pericolo**
Procedura di riconoscimento dell'esistenza di un pericolo e definizione delle sue caratteristiche.
- **Incidente**
evento dovuto a causa fortuita che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni alle cose.
- **Infortunio**
evento dovuto a causa fortuita che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, in occasione di lavoro.
- **Lavoratore**
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. (D.Lgs. 626/94, art. 2)
- **Luogo di lavoro**
i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. (D.Lgs. 626/94, art. 30)
- **Malattia professionale**
evento morboso contratto a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte.

- **Medico competente (MC)**
medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
 - 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 - 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. (D.Lgs. 626/94, art. 2)
- **Miglioramento continuo**
processo di accrescimento del sistema di gestione della S&SL per ottenere miglioramenti delle prestazioni globali di Sicurezza e Salute sul Lavoro, in linea con la politica sulla S&SL dell'organizzazione.
NOTA: Non è necessario che il processo abbia luogo contemporaneamente in tutte le aree di attività.
- **Non conformità**
ogni deviazione dalle norme di lavoro, dalle pratiche, dalle procedure, dalle leggi, dalle prestazioni del sistema di gestione ecc. che potrebbe portare, sia direttamente sia indirettamente, a ferite o a malattie, a danni a cose, a danni all'ambiente di lavoro o a un insieme di questi.
- **Obiettivi**
gli scopi che un'organizzazione si propone di raggiungere nell'ambito della S&SL.
- **Organizzazione**
società, operatore, ditta, impresa, ente o associazione, oppure una loro parte, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione.
NOTA: Per organizzazioni con più unità operative, ogni singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.
- **Pericolo**
fonte o situazione con un potenziale di pericolo in termini di ferite o pregiudizi per la salute, di danni alle cose, di danni all'ambiente di lavoro, oppure di un insieme di questi.
- **Parti interessate**
individui o gruppi interessati dalle prestazioni di Sicurezza e Salute sul Lavoro di una organizzazione o coinvolti nelle stesse.
- **Posto di lavoro:**
postazioni, fisse o variabili, in cui il lavoratore espleta la sua mansione.
- **Preposto:**
soggetto che ha la responsabilità della vigilanza e del controllo dell'operato di altri lavoratori.
- **Prestazioni:**
risultati misurabili del sistema di gestione della S&SL, relativi al controllo dei rischi per la salute e la sicurezza da parte dell'organizzazione, sulla base della sua politica ed obiettivi relativi alla S&SL.
NOTA: La misurazione delle prestazioni comprende la misurazione delle attività e dei risultati della gestione della S&SL.
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**
persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza. (D.Lgs. 626/94, art. 2)
- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):**
persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. (D.Lgs. 626/94, art. 2)
- **Responsabile del SG S&SL**
soggetto incaricato dal Datore di Lavoro (DdL), dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'azienda, a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SG S&SL sia realizzato e efficacemente attuato in conformità OHSAS 18001:1999

- **Rischio**
combinazione della probabilità e delle conseguenze del verificarsi di uno specifico evento pericoloso.
- **Rischio tollerabile**
rischio che sia stato ridotto ad un livello che possa essere tollerabile per l'organizzazione, in considerazione dei suoi obblighi di legge e della sua stessa politica sulla S&SL
- **Sicurezza**
assenza di rischi di danni inaccettabili
- **Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (S&SL)**
condizioni e fattori che influiscono sul benessere dei dipendenti, dei lavoratori temporanei, del personale degli appaltatori, dei visitatori e di qualsiasi altra persona nel luogo di lavoro.
- **Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro (SG S & SL)**
la parte del sistema globale di gestione che facilita la gestione dei rischi relativi alla S&SL collegati all'attività dell'organizzazione. Ciò include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, attuare, realizzare, rivedere e mantenere la politica per la S&SL dell'organizzazione.
- **Terzi**
soggetti diversi dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori, che possono, a qualsiasi titolo, trovarsi all'interno dei luoghi di lavoro o che possono essere influenzati o influenzare le attività lavorative e/o le condizioni di prevenzione.
- **Valutazione del rischio**
procedimento globale di stima della portata del rischio e di decisione in merito al fatto che il rischio sia o meno tollerabile in relazione ai possibili danni per la salute, il tutto finalizzato all'assunzione di appropriate iniziative di contrasto al rischio stesso
- **Verifica ispettiva / audit**
esame sistematico per determinare se le attività ed i risultati ad esse collegati siano o meno conformi agli adempimenti pianificati, se questi sono stati attuati in modo efficace e sono adeguati per il perseguimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione

3.0 Abbreviazioni / Sigle

ADD	= Addetti
AMM	= Amministrazione
RQ	= Responsabile Qualità
CGS	= Comitato di gestione della Sicurezza
DIR	= Direzione
DG	= Direttore Generale
IOS	= Istruzioni Operative Sicurezza
MSG	= Manuale del Sistema di gestione per la Sicurezza
MC	= Medico Competente
PS	= Procedura per la sicurezza
RSG	= Rappresentante della direzione per il SG S&SL
RESP	= Responsabile
RLS	= Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RP	= Responsabile Preposto
RS	= Responsabile Sicurezza / Responsabile del Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori
RSPP	= Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
SG	= Sistema di Gestione
S&SL	= Salute e Sicurezza dei Lavoratori
VDR	= Documento di Valutazione dei Rischi